

Spett.le MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

PEC: dipps.333a.uc@pecps.interno.it

### **ATTO DI AVVISO**

**In ottemperanza all'ordinanza cautelare del TAR LAZIO ROMA SEZ. I QUATER 743/2021 DEL 10 FEBBRAIO 2021, nel giudizio NRG 7735/2020 che ha disposto che: *ritenuto di dover disporre, nelle more della rivalutazione, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;***

Il sottoscritto Avv. Maria Ida Leonardo (CF:LNRMRD77M55F112P; email: mariaida.leonardo@pec.it; fax: 0632609846), in qualità di difensore del sig. Mario Potenza, nato a Grassano (MT) il 17/01/1970 (C.F. PTNMRA70A17E147T), in servizio presso la Questura di Potenza, Ufficio Tecnico Logistico Provinciale, PERID 85065, con domicilio digitale al seguente indirizzo pec: mariaida.leonardo@pec.it e comunque presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde n.2

### **AVVISA CHE**

- l'Autorità innanzi alla quale si procede è: TAR LAZIO ROMA SEZ. I QUATER

- il numero di registro generale del ricorso è: NRG 7735/2020

- che l'Amministrazione intimata è: il MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

### **che i provvedimenti impugnati sono:**

- Del decreto del Ministero dell'Interno di rideterminazione della graduatoria finale rettificata, pubblicata il 16 ottobre 2020;

- Del verbale di verifica dell'istanza in autotutela del 30 luglio 2020 prodotto in giudizio e mai comunicato nella parte in cui accoglie solo parzialmente le contestazioni sollevate dal sig. Potenza;
- Della Graduatoria finale di merito dell'8 giugno 2020 del concorso interno, per titoli, per la copertura di 614 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato per il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 31 dicembre 2018 e delle successive modifiche ed integrazioni;
- Del verbale di valutazione della commissione esaminatrice, n.56 del 14 novembre 2019, di attribuzione del punteggio relativo al ricorrente;
- di tutti i verbali del concorso e di ogni altro atto e/o provvedimento, a questi presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria nella posizione all'interno dei 614 posti disponibili del concorso de quo;
- per il risarcimento del danno ingiustamente patito dal ricorrente, per il mancato accesso al corso per il successivo inquadramento nel ruolo di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato.

### **INDICA DI SEGUITO IL**

#### **Sunto dei motivi di ricorso e dell'atto di motivi aggiunti:**

*Violazione del bando di concorso e di tutte le regole ed i principi fondamentali delle procedure concorsuali – e della circola del Ministero dell'Interno Dipartimento di pubblica sicurezza Risorse umane dell'8 gennaio 2019 - Eccesso di potere - Violazione dei criteri di valutazione dei titoli di servizio – Erronea valutazione dei titoli del ricorrente - Illogicità manifesta - Disparità di trattamento tra dipendenti concorrenti - Difetto di motivazione.*

Nell'impugnata graduatoria finale di merito del concorso che qui ci occupa, al ricorrente veniva attribuito, per i titoli di servizio un punteggio (come si dirà, erroneo) pari a 29,221.

Il ricorrente si classifica al posto n.824 risultando ampiamente al di fuori dei 614 posti disponibili.

Affinché il ricorrente potesse rientrare tra i 614 vincitori sarebbe stato che la Commissione esaminatrice gli avesse riconosciuto (così come legittimamente avrebbe dovuto fare) tutti i punteggi illegittimamente decurtati, in particolare quelli relativi all'incarico di sovrintendente capo.

In particolare, al ricorrente dovevano essere riconosciuti i seguenti titoli di servizio, alcuni dei quali non valutati correttamente neppure in sede di riesame ed altri esclusi illegittimamente, in difformità a quanto previsto dal Verbale n.1 del 09 maggio 2019.

- a. Art.5 comma 1, lettera a) punto 3 relativa all'Anzianità complessiva nel ruolo di sovrintendente capo (Punto A3 della scheda di valutazione), la Commissione non ha applicato correttamente siffatto criterio di valutazione. Infatti, il ricorrente ha rivestito tale ruolo dalla data 01/01/2018 (per un anno ed un mese) ma non è stato riconosciuto il punteggio pari a 1,541, così come previsto dalla relativa tabella del Verbale n.1.

La circostanza che al momento della compilazione della domanda al concorso il sig. Potenza risultava che ancora rivestisse la qualifica di Sovrintendente era dovuto solo a ritardi dell'Amministrazione, poichè non aveva ancora notificato la nomina a Sovrintendente Capo.

A tale riguardo è però intervenuta, su pressante segnalazione dei sindacati di categoria, una Circolare ministeriale delle Risorse Umane dell'8 gennaio 2019 , che proprio in riferimento al concorso in questione, aveva stabilito che il concorrente doveva indicare la qualifica posseduta alla data di presentazione della domanda cioè quella di Sovrintendente, così come prescritto dal bando di concorso, ma poi alla scadenza del termine di presentazione delle domande e nelle more di svolgimento delle valutazioni dei titoli dei candidati, l'Amministrazione avrebbe provveduto d'ufficio ad acquisire e mettere a disposizione della commissione esaminatrice l'elenco dei candidati con qualifica di sovrintendente con decorrenza 01/01/2015 (tra

cui il ricorrente) affinché venisse sottoposto alle valutazioni già con qualifica di sovrintendente capo.

È evidente quindi che la commissione di valutazione non ha tenuto conto di siffatta disposizione che gli uffici stessi, alla luce dei ritardi nelle pratiche di “riordino” aveva accumulato, alle quali si era vincolata.

Ovviamente il riconoscimento pacificamente dovuto di siffatto grado, già acquisito da tempo e solo non riportato per espressa e riconosciuta responsabilità dell'Amministrazione, avrebbe consentito al sig. Potenza di entrare tranquillamente nella graduatoria finale.

b. In relazione alla voce “COMPONENTE COMITATO/GRUPPO LAVORO/COMMISSIONE PARITETICA” la Commissione solo in fase di riesame in autotutela ha riconosciuto il corretto punteggio di 0.20.

c. In relazione alla voce RESPONSABILE UNITA' MINORE/CONTABILE/TECNICA, mentre il sig. Potenza aveva indicato l'incarico di Responsabile d'Armeria che è espressamente previsto dalla voce “CONSEGNATARIO VECA/TLC/RESPONSABILE DI ARMERIA” del predetto Verbale n.1 e che vale punti 1.

L'incarico in questione nonostante fosse svolto dal sig. Potenza sin dal 2010 è stato formalizzato e trascritto a matricola nel 2019, ma comunque secondo il “Verbale n.1” tale incarico avrebbe dovuto comportare il riconoscimento di un punteggio di 1 e non di 0,1 (così come erroneamente attribuito dalla Commissione).

Su questo specifico criterio la Commissione in sede di riesame ha ritenuto che l'incarico fosse di periodo inferiore ai sei mesi, non si comprende sulla base di quale elemento, forse tenendo conto del momento della trascrizione su libro matricola e non da quando effettivamente svolto, ed ha riconosciuto in modo palesemente illogico solo 0,50 al posto del punteggio corretto di 1.

d. In relazione alle due voci di DOCENZA indicate il punteggio di 0,1 (poiché l'incarico è stato ritenuto esaurirsi in una sola giornata, così come previsto nel

Verbale n.1) quando in realtà l'incarico di docenza prevedeva due giornate con diverse date: 13 e 15 dicembre 2011.

Di conseguenza, tenuto conto di come era predisposto anche il modello di domanda, per il medesimo incarico sono stati inseriti più giorni e quindi si ritiene che avrebbe dovuto ottenere il punteggio pari ad 1 per ciascuna delle due voci di DOCENZA nella scheda di valutazione.

In sede di riesame la Commissione ha modificato il punteggio riconoscendo il punteggio di 0,50 (al posto di 0,10), ma non indica le ragioni per le quali non riconosce il punteggio corretto di 1, poichè per questo specifico criterio il verbale n.1 non prevede il richiamo ai sei mesi.

e. In relazione alla voce COMPONENTE COMITATO/GRUPPO LAVORO/COMMISSIONE PARITETICA ha erroneamente considerato l'incarico inferiore ai 6 mesi, attribuendo quindi il punteggio di 0,1.

In realtà, come riportato nella scheda titoli validata dall'ufficio di appartenenza, tale incarico è stato ricoperto dal 04/01/2012 al 31/12/2012.

In sede di riesame è stato riconosciuto il punteggio di 0,20.

f. In relazione alla voce INCARICATO TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI, la Commissione ha attribuito erroneamente il punteggio di 0,2 sebbene il Verbale n.1 prevedesse un punteggio di 0,5, infatti in sede di riesame il punteggio è stato correttamente attribuito.

g. In relazione alla voce COMPONENTE COMITATO/GRUPPO LAVORO/COMMISSIONE PARITETICA, la commissione ha erroneamente considerato inferiore a 6 mesi, attribuendo quindi un punteggio di 0,1. Tuttavia, come riportato nella scheda titoli validata dall'ufficio appartenente, tale incarico è stato ricoperto dal 28/03/2011 al 31/12/2011, e quindi doveva essere attribuito il punteggio massimo previsto di 0,2 punti.

Alla luce delle delineate prospettazioni, confermate dall'attività di riesame che parzialmente ha riconosciuto alcuni errori, ma non tutti correttamente, risulta

evidente la carenza assoluta di istruttoria da parte della Commissione, che ha completamente omesso di inserire elementi e dati che risultavano palesi dalla documentazione annessa alla domanda ed ha valutato in modo erroneo e superficiale il ruolo e le competenze acquisite dal sig. Potenza.

Infatti, sulla base della documentazione prodotta e documentata, i punti relativi ai titoli spettanti al sig. Potenza dovevano essere 32,762 e non 29.22 come sono stati riconosciuti nella graduatoria da ultimo pubblicata dopo il riesame

Pertanto, non essendoci alcun dubbio sulla correttezza dei conteggi elaborati in questa sede e facilmente riscontrabile dalla documentazione che si produce, il punteggio finale del sig. Potenza avrebbe dovuto essere 32,762.

Il ricorrente si sarebbe classificato con tale punteggio al 52° posto della graduatoria dei vincitori.

**I NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI SONO QUELLI INDICATI NEL decreto del Ministero dell'Interno di rideterminazione della graduatoria finale rettificata, pubblicata il 16 ottobre 2020 CHE SI ALLEGA.**

AVVISA INOLTRE CHE

Il presente giudizio può essere “seguito” da chiunque ne abbia interesse sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), utilizzando il numero di NRG 7735/2020.

Roma 1 marzo 2021

avv. Maria Ida Leonardo